

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4719

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIRIELLI, GRAZIANO, ANGELI, CESARO, COLUCCI, CUOMO,
DE CORATO, DI VIRGILIO, DIVELLA, HOLZMANN, MARCAZZAN,
GIULIO MARINI, MARIO PEPE (Misto), RAZZI, SPECIALE,
NUNZIO FRANCESCO TESTA, ZACCHERA**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

Presentata il 26 ottobre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha il chiaro scopo di superare l'attuale sistema di elezione per la Camera dei deputati.

Infatti si rende necessario il ritorno a un sistema elettorale attraverso il quale perseguire un duplice obiettivo: premiare e valorizzare le esperienze politiche territoriali migliori e contestualmente restituire al cittadino la possibilità di scegliere i propri rappresentanti.

Ciò, tuttavia, senza pregiudicare la funzione di selezione della classe politica, che nel nostro sistema è stata affidata ai partiti, e senza intaccare il sistema bipo-

lare su cui oggi si basa l'equilibrio tra le forze politiche di maggioranza e quelle di opposizione.

Per il raggiungimento di questi scopi si è scelto di intervenire sul testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel senso di individuare un sistema di voto compatibile con le suddette necessità.

Attualmente i 630 seggi della Camera dei deputati spettano per 618 unità ai candidati eletti sul territorio nazionale mentre i restanti 12 ai candidati eletti nella circoscrizione Estero.

È bene precisare che questa proposta di legge modifica le modalità per l'elezione dei 618 rappresentanti degli altrettanti seggi attribuiti al territorio nazionale.

Di questi seggi, il 75 per cento è attribuito in collegi uninominali, con sistema proporzionale analogo a quello utilizzato per le elezioni dei consigli provinciali, mentre il restante 25 per cento premia le prime due coalizioni rispettivamente con il 20 per cento e il 5 per cento, configurando un « premio di maggioranza » e un innovativo « premio di minoranza ».

In ogni circoscrizione ogni partito, in coalizioni formate da massimo cinque liste tra loro collegate, con un unico programma e con un unico *leader* di coalizione, presenta tanti candidati quanti sono i collegi uninominali previsti nella circoscrizione elettorale. Contestualmente presenta anche una lista circoscrizionale bloccata contenente i candidati da eleggere con il premio di maggioranza o di minoranza.

L'elettore ha però a disposizione un solo voto, con cui sceglierà il candidato tra quelli proposti nella scheda elettorale che ben evidenzierà le coalizioni e i *leader* delle stesse.

È evidente, quindi, che l'elettore non sceglierà più solo un simbolo di partito, avallando la scelta operata da quest'ultimo sulle candidature ma potrà premiare il candidato, se rappresentativo del territorio, o anche optare per un candidato che, all'interno della coalizione che favorisce, più lo rappresenta.

Con le fortune del partito e della coalizione, affidate ai candidati nei collegi uninominali, sarà necessario sceglierli con cura e in modo da garantire quelli con un legame positivo con il territorio e radicati in esso.

D'altro canto una certa quota potrà essere scelta tra la classe dirigente nel partito tramite le liste bloccate attraverso il premio di maggioranza o di minoranza.

Ai fini dell'individuazione della coalizione vincente a cui spetterà il premio di maggioranza, farà fede il numero complessivo di voti presi su tutto il territorio

nazionale. Alla coalizione immediatamente successiva per numero di voti sarà assegnato il premio di minoranza.

Il computo e la suddivisione di tali premi alle liste sono fatti in prima battuta dall'Ufficio centrale con metodo D'Hondt e, successivamente, esso informerà gli uffici circoscrizionali per l'individuazione degli eletti nelle relative liste circoscrizionali.

Guardiamo più nel dettaglio i meccanismi della proposta di legge.

Come accennato, all'assegnazione dei seggi concorrono — per il 75 per cento — i candidati nei collegi uninominali collegati in gruppo nella medesima circoscrizione, identificati dal medesimo contrassegno e presentati da partiti o gruppi politici organizzati. Sono escluse le candidature individuali.

Al restante 25 per cento dei seggi concorrono — in sede nazionale — liste circoscrizionali collegate, obbligatoriamente, ciascuna di esse, a un gruppo di candidati nei collegi uninominali e contraddistinte, con questi, dal medesimo contrassegno. Le liste concorrono a questi seggi singolarmente, o collegate tra loro in coalizione. Si tratta, quindi, di un « premio », più grande, alla futura maggioranza e di un premio, più piccolo, alla maggiore delle liste o delle coalizioni di opposizione.

Considerando i 475 collegi uninominali della « vecchia legge Mattarella », il « premio » sarebbe di 112 seggi alla maggioranza e di 31 seggi all'opposizione.

L'elezione avviene in un unico turno. L'elettore esprime il voto, su un'unica scheda, in favore di uno dei candidati nel collegio uninominale in cui è iscritto. Il voto decide dell'assegnazione del seggio nel collegio uninominale e rappresenta, insieme, un voto in favore della lista circoscrizionale collegata al gruppo di candidati cui appartiene quello votato.

I seggi dei collegi uninominali sono assegnati nella circoscrizione in base alla cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati. È posta una soglia di accesso: alla ripartizione partecipano soltanto i gruppi di candidati che ottengono almeno il 4

per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.

I seggi dei collegi uninominali sono assegnati ai gruppi di candidati tramite il metodo d'Hondt. I candidati di ciascun gruppo sono proclamati, per i seggi spettanti, in base alla graduatoria discendente delle rispettive cifre individuali.

L'elezione nei collegi uninominali avviene quindi secondo il metodo già in uso per l'elezione del consiglio provinciale.

Il 25 per cento dei seggi di ciascuna circoscrizione è ripartito in due quote che sono assegnate in sede nazionale: il 20 per cento alla lista, o alla coalizione di liste, che ottiene la più alta cifra elettorale nazionale; il restante 5 per cento alla lista, o alla coalizione di liste, seconda per cifra elettorale nazionale.

I seggi assegnati in sede nazionale a ciascuna delle due liste, o coalizioni di liste, sono riassegnati a ciascuna di esse nelle circoscrizioni, secondo un metodo proporzionale che consente di ottimizzare la combinazione tra il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista e il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione. La proposta di legge adotta, con poche variazioni tecniche, il metodo disciplinato

dal testo vigente per l'elezione della Camera dei deputati.

Se una o entrambe le due quote di seggi assegnate in sede nazionale sono attribuite a coalizioni di liste, quei seggi sono dapprima ripartiti proporzionalmente tra le liste della coalizione e successivamente rassegnati nelle circoscrizioni. La ripartizione è fatta secondo il metodo d'Hondt e ad essa partecipano tutte le liste della coalizione con la rispettiva cifra elettorale nazionale, senza alcun tipo di soglia.

Ai seggi « premio » sono proclamati i candidati delle rispettive liste circoscrizionali secondo l'ordine di lista e, quando questi fossero in numero minore dei seggi spettanti, i candidati non proclamati del gruppo uninominale collegato.

La proposta di legge fa salve le disposizioni dell'articolo 14-*bis*, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sul deposito del programma elettorale e sull'obbligo imposto a ciascuna forza politica, o coalizione di partiti, di indicare il capo della forza politica o, rispettivamente, la persona scelta come unico capo della coalizione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale nella circoscrizione Estero e nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, il 75 per cento dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione è attribuito nelle circoscrizioni con metodo proporzionale a candidati concorrenti in altrettanti collegi uninominali. La restante quota di seggi, nella suddivisione stabilita con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3, secondo comma, è attribuito in sede nazionale, per il 20 per cento, alla lista, o alla coalizione di liste, che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nei collegi uninominali e per il 5 per cento alla lista, o alla coalizione di liste, che segue immediatamente in quella graduatoria discendente »;

b) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, per ciascuna circoscrizione, è determinato, nelle quote stabilite al comma 2 dell'articolo 1, il numero dei collegi uninominali,

il numero dei seggi da assegnare alla lista circoscrizionale appartenente alla lista o alla coalizione di liste che ha ottenuto in sede nazionale il maggior numero di voti validi nei collegi uninominali ed il numero di seggi da assegnare alla lista circoscrizionale appartenente alla lista o alla coalizione di liste che in sede nazionale segue in quella graduatoria. Il numero dei collegi uninominali è determinato in ciascuna circoscrizione con arrotondamento all'unità più prossima, quello dei seggi da assegnare alla prima lista o coalizione di liste è determinato con arrotondamento all'unità inferiore e quello dei seggi da assegnare alla seconda lista o coalizione di liste, come cifra residuale delle due precedenti determinazioni. Qualora in una circoscrizione debba essere assegnato un solo seggio, questo è computato tra quelli da assegnare alla prima lista o coalizione di liste. In ciascuna circoscrizione il numero di tali seggi ai quali proclamare i candidati della prima e, rispettivamente, della seconda lista o coalizione di liste è determinato con le modalità di cui all'articolo 83, commi 2, 3, 4 e 5 »;

c) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta del candidato nel collegio uninominale. Un voto valido per la scelta del candidato rappresenta un voto da attribuire alla lista circoscrizionale collegata »;

d) il primo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali e liste di candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale devono depositare presso il Ministero dell'interno un contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime e le candidature da essi presentate nei collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato »;

e) all'articolo 14-*bis*:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « A ciascuna coalizione concorre un numero massimo di cinque partiti o gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste con un proprio contrassegno »;

2) al comma 2, dopo le parole: « La dichiarazione di collegamento » sono inserite le seguenti: « delle liste in coalizione »;

f) al primo periodo del primo comma dell'articolo 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché delle candidature nei collegi uninominali e dei relativi documenti »;

g) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« ART. 17-*bis* — 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per gruppi di candidati contraddistinti da un unico contrassegno. Tale contrassegno è il medesimo che contraddistingue la lista di cui al comma 2. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero dei collegi uninominali determinati per quella circoscrizione dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al secondo comma dell'articolo 3.

2. La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione della lista circoscrizionale di candidati cui il gruppo medesimo è collegato ai fini dell'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 83.

3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e per il quale egli accetta la candidatura. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di un collegio uninominale, anche se di diversa circoscrizione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

5. La candidatura e il suo collegamento con la lista circoscrizionale di candidati devono essere accettati con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

7. La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio »;

h) all'articolo 18-*bis*:

1) al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Per l'assegnazione dei seggi da attribuire alle prime due liste, o coalizioni di liste, che hanno ottenuto in sede nazionale il maggior numero di voti nei collegi uninominali, i rappresentanti di cui all'articolo 17 presentano all'ufficio elettorale circoscrizionale una lista composta

da un elenco di candidati, disposti secondo l'ordine di successione nella proclamazione, in numero non superiore al 25 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione e non inferiore a un terzo di tale numero. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della stessa o di altra circoscrizione, purché la candidatura uninominale sia contraddistinta dal medesimo contrassegno della lista »;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La presentazione delle liste circoscrizionali deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo periodo, e 5 dell'articolo 17-*bis* »;

3) il comma 3 è abrogato;

i) dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente: « Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione »;

l) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — 1. Le liste dei candidati e le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale indicati nella tabella A allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno

antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della corte di appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Insieme con le liste dei candidati e le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 17-*bis*.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali, dell'iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.

4. I sindaci devono, nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare i certificati di cui al comma 3.

5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di 0,05 euro per ogni sottoscrizione autenticata. Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati né più di una candidatura di collegio uninominale.

7. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere spe-

cificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intende distinguersi. Nella dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati nei collegi uninominali devono essere specificati la lista e il relativo contrassegno con i quali il gruppo è collegato.

8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, altresì, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a compiere le designazioni previste dall'articolo 25 »;

m) il secondo comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati presentata, del relativo contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria di cui al primo comma a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione »;

n) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati:

1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

2) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 14-*bis*, 15 e 16;

3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al

comma 1 dell'articolo 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi;

4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, nonché di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

6) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali che non rechino il collegamento a una lista presentata nella circoscrizione;

7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in un altro collegio;

8) cancella i nomi dei candidati compresi in un'altra lista già presentata nella circoscrizione;

9) cancella i nomi dei candidati che sono presenti nella lista circoscrizionale con un contrassegno diverso da quello della propria candidatura nel collegio uninominale;

10) effettua d'ufficio il collegamento tra le liste circoscrizionali presentate dai partiti o dai gruppi politici che hanno dichiarato il collegamento delle liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-*bis*, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore.

2. I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la

stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste contestate o modificate e per ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e per deliberare in merito »;

o) all'articolo 23, primo e secondo comma, le parole: « i delegati di lista » sono sostituite dalle seguenti: « i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista »;

p) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati delle liste e dei candidati nei collegi uninominali, l'ordine da assegnare alle liste non collegate e alle coalizioni di liste nelle schede e nei manifesti della circoscrizione; la successione dei candidati nel collegio uninominale segue l'ordine della rispettiva lista. All'interno di ciascuna coalizione di liste l'ordine dei gruppi di candidati uninominali e l'ordine delle liste che compongono la coalizione è il medesimo ed è stabilito mediante sorteggio. Per ciascun collegio il cognome e il nome del candidato uninominale è riportato, in un'unica riga, sulle schede di votazione e nei manifesti preceduto dal contrassegno che contraddistingue il gruppo;

2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

3) trasmette immediatamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo

capoluogo della circoscrizione le liste e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 4);

4) provvede, per mezzo della prefettura-ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione, alla stampa dei manifesti riproducenti, con la modalità e l'ordine di cui al numero 1), per ciascun collegio uninominale il nominativo e il contrassegno dei candidati e, per la circoscrizione, il contrassegno e il nominativo dei candidati di ciascuna lista. Il manifesto evidenzia il collegamento delle liste in coalizione. Provvede inoltre alla trasmissione dei manifesti ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione »;

q) l'articolo 25:

1) al primo comma, le parole: « ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista » sono sostituite dalle seguenti: « due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale e all'Ufficio centrale circoscrizionale due rappresentanti del gruppo di candidati contraddistinti dal contrassegno presentato dal partito o gruppo politico da cui essi sono nominati »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste

dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista provvedano delegati dei delegati, ai sensi del primo comma, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste »;

r) al primo comma dell'articolo 26, le parole: « di ogni lista di candidati » sono sostituite dalle seguenti: « di ogni candidato nel collegio uninominale e di ogni lista di candidati »;

s) all'articolo 30:

1) il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) tre copie del manifesto di cui all'articolo 24, comma 1, numero 4): una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; »;

2) il numero 6) è sostituito dal seguente:

« 6) le designazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista, ricevute a norma dell'articolo 25, secondo comma; »;

t) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — 1. Le schede sono di carta consistente; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al presente testo unico e riproducono in *facsimile* per ciascun candidato nel collegio uninominale il contrassegno del rispettivo gruppo seguito dal nominativo disposto sulla medesima riga, secondo le modalità e l'ordine di successione di cui all'articolo 24, comma 1, numero 1), secondo periodo.

2. Sulla scheda l'ordine di successione dall'alto in basso per ciascuna parte, e per queste, da sinistra a destra, riproduce quello stabilito tramite il sorteggio effettuato per le liste singole non coalizzate e per le liste di coalizione ai sensi dell'ar-

ticolo 24, comma 1, numero 1), primo periodo; all'interno della collocazione assegnata a ciascuna coalizione di liste, la successione dei candidati di ciascun gruppo di candidati è quella stabilita con il sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, numero 1), secondo periodo.

3. I contrassegni sono riprodotti con la dimensione di centimetri 3 di diametro e ciascuno di essi è iscritto in un rettangolo che comprende il nominativo del candidato posto sulla medesima linea alla sua destra. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato dal contrassegno, deve essere uguale.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate »;

u) il terzo comma dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni »;

v) il primo comma dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati »;

z) il settimo comma dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:

« L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente i contrassegni delle liste e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale, nonché le liste dei candidati della circoscrizione devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti »;

aa) il primo comma dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione

del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste e dei candidati nei collegi uninominali votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale o della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale »;

bb) il primo comma dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:

« Negli ospedali e nelle case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario e alla presenza dei rappresentanti di lista e dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto »;

cc) il primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 è sostituito dal seguente: « L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul contrassegno ovvero sul nominativo del candidato da lui prescelto »;

dd) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — 1. Una scheda valida per la scelta del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale per il candidato prescelto e un voto per la lista

circostrizionale contraddistinta dal medesimo contrassegno »;

ee) il numero 2) del primo comma dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:

« 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati che lo vogliono, e il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al tribunale del circondario, il quale ne rilascia ricevuta »;

ff) i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 68 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e il nominativo del candidato a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e del gruppo cui questo appartiene.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti del gruppo di candidati. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione »;

gg) al numero 2) del primo comma dell'articolo 71, le parole: « di lista » sono soppresse;

hh) il secondo comma dell'articolo 72 è sostituito dal seguente:

« I plichi di cui al primo comma devono recare l'indicazione della sezione, il sigillo con il bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori »;

ii) il terzo comma dell'articolo 73 è sostituito dal seguente:

« Alla cassetta, all'urna e al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione, del collegio e della sezione, il sigillo con il bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori »;

ll) il primo comma dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:

« Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e delle liste presenti »;

mm) al primo comma dell'articolo 75, le parole: « dai rappresentanti delle liste presenti » sono sostituite dalle seguenti: « dai rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e delle liste presenti »;

nn) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni candidato in ciascun collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi attribuiti al candidato in tutte le sezioni del collegio e dei voti assegnati ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2);

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun gruppo di candidati nei collegi uninominali; tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ogni candidato del gruppo. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati nei collegi uninominali costituisce anche la cifra elettorale circoscrizionale della lista cui il gruppo è collegato;

3) determina il totale dei voti validi espressi in ciascun collegio, nonché il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) determina la cifra individuale di ogni candidato nei collegi uninominali; tale cifra è determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale di voti validi espressi nel rispettivo collegio. Per ciascun gruppo di candidati determina la graduatoria discendente delle cifre individuali dei rispettivi candidati.

2. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto un numero di voti validi inferiore al 4 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione.

3. Per l'assegnazione dei seggi dei collegi uninominali a ciascun gruppo di candidati ammesso alla ripartizione l'Ufficio divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, ... fino a concorrenza dei seggi da assegnare. Sceglie quindi tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna a ciascun gruppo di candidati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

4. L'Ufficio proclama eletti deputati i candidati secondo l'ordine della graduatoria discendente delle cifre individuali fino a concorrenza del numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo.

5. L'ufficio comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, il numero di seggi dei collegi uninominali assegnato a ciascun gruppo di candidati, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione »;

oo) all'articolo 79:

1) al terzo comma, le parole: « della circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « del collegio »;

2) al quinto comma, le parole: « ai rappresentanti delle liste dei candidati » sono sostituite dalle seguenti: « ai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e ai rappresentanti delle liste dei candidati »;

3) al sesto comma, le parole: « i rappresentanti delle liste dei candidati » sono sostituite dalle seguenti: « i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e i rappresentanti delle liste dei candidati »;

pp) al primo comma dell'articolo 81, le parole: « dai rappresentanti di lista presenti » sono sostituite dalle seguenti: « dai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e dai rappresentanti delle liste dei candidati presenti »;

qq) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste; tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste che compongono la coalizione;

3) determina il numero totale di seggi dei collegi uninominali assegnati ai gruppi di candidati collegati nella circoscrizione a ciascuna lista o coalizione di liste;

4) determina la lista non coalizzata, ovvero la coalizione di liste, che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale e quale lista, o coalizione di liste, segue immediatamente nella graduatoria discendente. A parità di cifra elettorale nazionale precede la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto il maggior numero di seggi nei collegi uninominali determinati ai sensi del numero 3);

5) assegna alla prima lista o coalizione di liste e, rispettivamente, alla seconda lista il numero di seggi ulteriori determinati per ciascuna di esse dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al secondo comma dell'articolo 3.

2. Per ciascuna delle coalizioni di cui al numero 5) del comma 1 l'ufficio procede alla ripartizione tra le liste che la compongono dei seggi ad essa assegnati. A tal fine l'Ufficio divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista della coalizione successivamente per 1, 2, 3, 4, ... fino a concorrenza dei seggi da assegnare. Sceglie quindi tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. L'Ufficio procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste di cui al comma 1, numero 5).

A tal fine, per ciascuna coalizione di liste o lista singola non coalizzata determina il quoziente nazionale di ripartizione dei seggi assegnati dividendo la cifra elettorale nazionale per il numero dei seggi assegnati rispettivamente alla prima e alla seconda lista o alla coalizione di liste. Successivamente, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che compongono la coalizione per il rispettivo quoziente nazionale di ripartizione dei seggi, ottenendo l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista non coalizzata, divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente nazionale, ottenendo l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi moltiplica ciascuno degli indici per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione alla prima e alla seconda lista o alla coalizione di liste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui al secondo comma dell'articolo 3 e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista singola non coalizzata. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o alle singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. L'Ufficio accerta se la somma dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi ad esse assegnati ai sensi del comma 1, numero 5). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le

altre coalizioni di liste o alla singola lista in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o alla singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o le singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o a singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o alla lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o alla lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

4. L'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione secondo la ripartizione effettuata ai sensi del comma 2. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del secondo comma dell'articolo 3. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei

seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se la somma dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito al sensi del comma 2. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

5. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 3 e 4 l'Ufficio prescinde dalle circoscrizioni nelle quali non debbano essere assegnati seggi.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali

circostrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione »;

rr) i commi 1 e 2 dell'articolo 84 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circostrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 4, proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.

2. Qualora a una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circostrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del primo periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circostrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale. Questi assegna i seggi alla lista nelle altre circostrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circostrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente »;

ss) i commi 1 e 2 dell'articolo 86 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 4, che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nella medesima circoscrizione al candidato non proclamato del medesimo gruppo che segue nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4);

2. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 83 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4 »;

tt) il sesto comma dell'articolo 104 è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000 euro a 4.000 euro »;

uu) l'articolo 112 è sostituito dal seguente:

« ART. 112. — 1. Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo »;

vv) la tabella A-bis è sostituita dalla tabella A-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ART. 2.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la de-

terminazione dei collegi elettorali uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)* per le zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75

il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dalla sua costituzione, da una commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o da altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; qualora lo schema si discosti dalle proposte della commissione di cui al comma 2 il Governo ne indica i motivi alle Camere; il parere è espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi previsti.

5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti delle Camere provvedono alla nomina della commissione per la verifica e per la revisione dei collegi elettorali, composta ai sensi del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente od oggetto il numero dei parlamentari o in

conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

ART. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. Qualora si debba procedere all'elezione della Camera dei deputati e non sia stato emanato il decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge i collegi elettorali uninominali di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, con le seguenti modificazioni:

a) i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 11 Urbino della circoscrizione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 1 Rimini-Sant'Arcangelo di Romagna della circoscrizione Emilia-Romagna;

b) nella circoscrizione XVIII — Molise sono costituiti due collegi elettorali uninominali il cui territorio coincide con quello, rispettivamente, della provincia di Campobasso e della provincia di Isernia;

c) in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, in ciascuna circoscrizione i seggi assegnati alla quota proporzionale sono determinati sottraendo il numero dei seggi assegnati ai collegi elettorali uninominali determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, dal numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

Allegato 1

(articolo 1, comma 1, lettera vv)

«Tabella A-bis

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1	2	3	4
5	6	7	8
9			
Cognome Nome, candidato nel collegio uninominale			
10	11	12	
Cognome Nome, candidato nel collegio uninominale			
13			
Cognome Nome, candidato nel collegio uninominale			

NB - La scheda è suddivisa in quattro parti verticali iniziando dall'alto. Tali parti vengono usate per la stampa dei contrassegni di lista e dei nominativi dei candidati nel collegio uninominale, secondo l'ordine risultante da distinti sorteggi, uno tra le coalizioni e le liste singole, uno all'interno di ciascuna coalizione. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono in ogni caso collocati ciascuno in un proprio riquadro, su un'unica riga orizzontale, da sinistra a destra. Sotto ogni riga recante i contrassegni della lista, o i contrassegni delle liste della coalizione, è riportato il cognome ed il nome del rispettivo candidato nel collegio uninominale, seguito dalla dicitura "candidato nel collegio uninominale". Ove necessario, la scheda a comprendere la parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi, la scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito ».

PAGINA BIANCA

€ 2,00



16PDL0056060